



COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
Provincia di Trento

**SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI
LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA**

RICOGNIZIONE PERIODICA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI

Redatto ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 23.12.2022, n. 201.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.), in attuazione al piano di “revisione straordinaria delle partecipazioni” di cui all’art. 24 della stessa disposizione normativa, prevede che gli enti locali, a partire dal 2018, provvedano con cadenza periodica (annuale) ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione con le modalità ed i tempi previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Il D.Lgs. 201/2022 recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica”, in sede di prima applicazione, ha previsto ulteriori specifici adempimenti per i Comuni con popolazione sopra i 5000 abitanti o loro forme associative, da porre in essere entro il 31.12.2023, per quanto attiene alla ricognizione dei servizi pubblici affidati dagli Enti.

Prevede infatti l’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 recante “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali” che i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e loro forme associative in relazione al proprio ambito o bacino del servizio effettuino una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e indicatori di cui agli artt. 7,8 e 9. La ricognizione rileva anche la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’art.17, comma 3, secondo periodo e all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

La ricognizione è contenuta **in apposita relazione ed è aggiornata ogni anno contestualmente all’assetto delle società partecipate di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.** Nel caso di affido a società in house la relazione costituisce appendice della relazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. n.175 del 2016.

La ricognizione riguarda solo i servizi affidati da tali enti con esclusione dei servizi a rete affidati da altri enti che insistano nel medesimo territorio che abbiano affidato i medesimi servizi in forma aggregata con altri Comuni. Riguarda inoltre la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’art. 17, comma 3, ovvero a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici ivi compresi i settori legati al trasporto pubblico locale, al servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani. Si tratta di “ogni servizio affidato” riferendosi a tutti quei servizi esternalizzati dall’Amministrazione con esclusione di quelli gestiti in economia in quanto sottratti al mercato.

La ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non di rilevanza economica pertanto:

- va effettuata per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica affidata pur se non sono stati predisposti gli indicatori di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 201/2022;
- tali servizi possono essere affidati in concessione o in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e sopra soglia affidati senza gara.

L’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 201 del 2022 definisce “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”: “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.

Altre fonti normative che rilevano sono il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.) ed il Decreto n. 639 del 31/08/2023 recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022”.

Relativamente invece alle fonti direttamente applicabili nella Regione Trentino Alto Adige e nella Provincia di Trento rilevano:

- Lo Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige Decreto del Presidente della Repubblica

270/1972. Gli artt. 8 e 9 dello Statuto Speciale fissano le competenze legislative delle Province (Provincia Autonoma di Trento per ciò che qui rileva) nei limiti rispettivamente degli artt. 4 e 5 del medesimo Statuto, distinguendo così tra competenze primarie e secondarie. Tra le prime vi è il potere di emanare atti legislativi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nelle materie di competenza, tra le quali, per ciò che rileva ai fini di questa relazione, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali. Per mera completezza le competenze di carattere secondario sono esercitate dalle Province Autonome nei limiti predetti e in ottemperanza ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

- Il Codice degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018 n. 2. L'articolo 41 del medesimo si occupa di servizi pubblici e testualmente prevede: *"1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria. 2. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore. 3. Le disposizioni regionali in materia di servizi pubblici locali provvisoriamente efficaci fino all'adozione della disciplina provinciale ai sensi dei commi 1 e 2 sono quelle previste dagli articoli 41, 41-bis e dal Capo X della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni"*.
- La L.P. 6/2004 che disciplina nell'ambito della competenza primaria provinciale i pubblici servizi. L'art. 10, comma 7, lettere d) ed e) della stessa stabilisce infatti che: "gli enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento. I servizi pubblici possono essere gestiti in economia oppure mediante una delle seguenti forme di affidamento:
 - a) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica e per periodi determinati; il periodo di affidamento ha una durata non superiore a trent'anni, rapportata anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare; la procedura di affidamento è avviata almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio; il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;
 - b) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a); la procedura di affidamento è avviata almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio; il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento; al termine degli affidamenti avvenuti ai sensi di questa lettera il complesso aziendale, ivi comprese le reti, gli impianti e le altre dotazioni previste dal contratto di servizio e realizzate dal gestore uscente, è messo a disposizione del nuovo gestore assieme al personale dipendente, in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile;
 - c) direttamente a società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione e alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento; in tali casi le procedure di gara prevedono che il socio privato sia scelto per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto dalla lettera a) e che, al termine di tale periodo, la quota azionaria del socio privato sia riacquistata dall'ente pubblico o sia trasferita a un soggetto privato individuato con l'espletamento di una nuova gara; il bando prevede criteri per la determinazione del prezzo per il riacquisto o per il trasferimento della quota al termine del predetto periodo;
 - d) direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
 - e) direttamente ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento."

Avuto riguardo alle fonti del diritto, alla loro articolazione al quadro normativo generale, al loro inquadramento, classificazione e gerarchia, si considera che la norma nazionale che impone la ricognizione (art. 30 D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201) costituisce, almeno, forma di doverosa informazione e trasparenza nei riguardi del cittadino e trattandosi di materia di servizi pubblici, in assenza di una specifica disciplina della Provincia Autonoma di Trento, non può che essere ottemperata non sottraendosi all'obbligo di trasparenza, principio oramai cardine dell'azione amministrativa.

Obiettivo finale della ricognizione è quella di comprendere se l'ente erogante sia ragionevolmente efficiente e il servizio sia effettuato in modo economico ed efficace per l'utenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, al fine di ottemperare alle disposizioni normative vigenti, la Comunità Valsugana e Tesino ha ritenuto di predisporre la relazione di ricognizione delle partecipazioni aggiornate al 31.12.2022, ottemperando alle nuove disposizioni previsti dal D.Lgs. n. 201/2022, norma applicabile solo in parte in Provincia di Trento per effetto della competenza primaria in materia prevista dallo Statuto d'Autonomia.

2. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Premessa

Il Decreto Legislativo 201/2022 rileva che la ricognizione riguarda solo i servizi affidati, con esclusione dei servizi a rete affidati da altri enti che insistano nel medesimo territorio e che abbiano affidato i medesimi servizi in forma aggregata con altri Comuni. Riguarda inoltre la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17 comma 3, ovvero a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici ivi compresi i settori legati al trasporto pubblico locale, al servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani. Si tratta di "ogni servizio affidato" riferendosi a tutti quei servizi esternalizzati dall'Amministrazione con esclusione di quelli gestiti in economia in quanto sottratti al mercato.

La ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non di rilevanza economica pertanto:

- va effettuata per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati pur se non sono stati predisposti gli indicatori di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 201/2022;
- tali servizi possono essere affidati in concessione o in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e sopra soglia affidati senza gara.

La definizione di servizio pubblico locale non è immutabile e questa dipende dai territori e l'ente affidante è tenuto, nella sua autonomia, a verificare se rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione della presente relazione. Sono invece esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica quali i servizi sociali, socioassistenziali e quelli culturali.

Obiettivo finale della ricognizione è comunque quella di comprendere se l'ente erogante sia ragionevolmente efficiente e il servizio sia effettuato in modo economico ed efficace per l'utenza.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 201/2022, si intendono per «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Ai sensi dell'art. 3 - **Principi generali del servizio pubblico locale**, comma 1, "I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; comma 2 "L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni."; comma 3 "Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.".

Ai sensi dell'art. 10 - **Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà**, comma 1, "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge."; comma 2 "Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni."; comma 3 "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali."; comma 4 "I servizi

di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.”; comma 5 “La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”.

Ai sensi dell’art. 14 - **Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale**, comma 1, “Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;

- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”; comma 2 “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.”; comma 3 “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.”.

La ricognizione riguarda solamente i servizi pubblici locali di rilevanza economica per cui ne sono esclusi quelli privi di rilevanza e quelli strumentali.

Si delinea quindi di seguito la **situazione gestionale dei vari servizi pubblici locali di rilevanza economica**, considerando che la Comunità Valsugana e tesino gestisce, in conformità del proprio Statuto e nell’osservanza della normativa vigente in materia, i seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica:

- a. Servizio di ristorazione scolastica;**
- b. Servizio di gestione asilo nido;**
- c. Servizio di gestione dei centri natatori di Borgo Valsugana, di Castel Ivano e di Roncegno Terme;**
- d. Servizio di gestione integrata del ciclo rifiuti.**

Per ciascuno dei predetti servizi la presente ricognizione rileva il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 201/2022.

Al fine della classificazione delle attività eseguite da ogni società si ha avuto riguardo alla

Classificazione delle attività Ateco in vigore dal 2007.

La Comunità Valsugana e Tesino è tenuta alla ricognizione dei servizi gestione servizio asilo nido, gestione dei centri natatori di Borgo Valsugana, di Castel Ivano e di Roncegno Terme e gestione integrata del ciclo rifiuti, mentre non è tenuta alla ricognizione del servizio di cui alla lettera a) per le motivazioni che vengono nel seguito esplicitate.

a) Servizio di ristorazione scolastica

La L.P. 07 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" disciplina, al titolo V, gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio.

All'art. 72 si precisa che il diritto allo studio nell'ambito del sistema educativo provinciale si realizza attraverso i seguenti servizi e interventi:

- a) servizio di mensa per gli studenti che frequentino attività didattiche pomeridiane e in alternativa al trasporto per il rientro nel pomeriggio;
- b) fornitura di libri di testo in comodato d'uso o in proprietà, a cura delle istituzioni scolastiche e formative, nei limiti di quanto stabilito dal comma 2;
- c) riconoscimento delle spese di convitto e alloggio con riferimento alla frequenza di istituzioni scolastiche o formative non presenti nell'ambito territoriale di residenza;
- d) copertura assicurativa per gli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo nonché per i bambini e le bambine delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate;
- e) assegni di studio per gli studenti meritevoli, per far fronte alle spese di convitto e all'alloggio, alle spese per la mensa, per le spese di trasporto, per l'acquisto di libri di testo per gli studenti frequentanti scuole fuori provincia e per le spese per tasse d'iscrizione e rette di frequenza non comprese in altri interventi di sostegno provinciali;
- f) borse di studio;
- g) servizio di trasporto e facilitazioni di viaggio;
- h) altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 70, ivi compresi i servizi residenziali per gli studenti che ricorrono a tali servizi in comuni diversi da quello di residenza.

Con Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104-Leg. è stato regolamentato in Provincia di Trento l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ex. artt.71, 72, 73 della L.P. n. 5/2006.

Con Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" la Provincia autonoma di Trento ha definito la nuova architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa locale, trasferendo ai Comuni alcune potestà amministrative con riferimento a funzioni amministrative trasferite ai sensi di legge con obbligo di gestione in forma associata tramite le Comunità di Valle.

L'art. 8 della L.P. n. 3/2006 prevede in particolare che sono trasferite ai Comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la Comunità le funzioni amministrative di competenza provinciale tra le quali l'assistenza scolastica che comprende il diritto allo studio.

La Comunità gestisce pertanto la competenza in materia di diritto allo studio, che comprende anche la gestione della ristorazione scolastica.

Per quanto attiene in particolare il servizio di mensa la Provincia, il citato Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104-Leg. (art. 4) ha definito nel dettaglio una serie di aspetti legati al servizio che la Comunità è tenuta a seguire.

L'art. 4, comma 4, prevede infatti che la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione indirizzi e criteri per l'applicazione del servizio in particolare definendo nello specifico:

- le caratteristiche dei prodotti alimentari, i regimi dietetici e le modalità di controllo del servizio di mensa;
- l'eventuale ammissione degli studenti;
- la definizione della tariffa massima applicabile su tutto il territorio provinciale, nonché alla graduazione del regime tariffario;
- le modalità di verifica del servizio erogato, sia in termini qualitativi e quantitativi, sia in termini economici.

Con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 233 dd. 30.12.2010, ad oggetto "Comunità Valsugana e Tesino. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Bassa Valsugana ai sensi dell'art. 42, comma 1, della medesima legge", è stato disposto di trasferire alla Comunità Valsugana e Tesino, a decorrere dal 01.01.2011, ai sensi della suddetta L.P. n. 3/2006 e ss.mm., le funzioni già esercitate dal soppresso Comprensorio della Bassa Valsugana a titolo di delega, tra cui è compresa l'assistenza scolastica ed il servizio di mensa per gli alunni della scuola dell'obbligo e istituto superiore.

Peraltro l'articolo 7, comma 2, lett. b) dello Statuto della Comunità, stabilisce che compete al Consiglio di Comunità di approvare gli atti di indirizzo e di programmazione, ivi inclusa la programmazione finanziaria e di bilancio, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni di competenza e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie.

Il sistema di affido del servizio impone alla Comunità di adottare specifico capitolato il cui schema è adottato dalla Provincia e che viene applicato a tutte le Comunità del territorio.

Le tariffe applicate all'utenza da parte della Comunità sono state individuate nei valori minimi e massimi tenendo conto dell'obbligo di raggiungimento della copertura del servizio da parte dell'utenza che deve essere superiore al 50% del costo. Le tariffe vengono calcolate su base ICEF prevedendo delle riduzioni in proporzione al numero dei figli iscritti al servizio. I criteri ICEF sono anch'essi definiti dalla Giunta Provinciale.

Il Servizio di ristorazione scolastica non rientra pertanto nelle fattispecie ricognitorie previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 in quanto il servizio mensa rappresenta una parte del diritto allo studio, competenza delegata dalla Provincia autonoma di Trento ai Comuni del territorio con obbligo in forma associata tramite la Comunità.

b) Servizio di gestione asilo nido

Il servizio di nido d'infanzia è un servizio di interesse pubblico a domanda individuale rivolto ai bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni. Esso fa parte del Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni ed è finalizzato allo sviluppo delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento del bambino in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione e di istruzione, promuovendo il superamento delle disuguaglianze sociali e barriere territoriali, economiche, culturali ed etniche.

Attraverso il servizio di nido d'infanzia si vuole altresì sostenere la capacità educativa dei genitori favorendo la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro e la cura delle bambine e dei bambini.

La Comunità Valsugana e Tesino è titolare, quale ente capofila, di 1 (una) struttura di nido d'infanzia di tipo sovracomunale affidata a Ditta esterna.

In particolare, con determinazione del Segretario n. 782 di data 17.10.2022 si è provveduto all'approvazione dello schema di contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale di Scurelle alla ditta Proges Trento per il periodo dal 01.09.2022 al 31.07.2026, con possibilità di rinnovo per altri 2 (due) anni sino ad un massimo di sei anni educativi complessivi.

Il servizio di nido d'infanzia viene erogato dal 01 settembre al 31 luglio con orario di apertura 07.30 – 17.30, ed ha una ricettività per n. 17 posti a tempo pieno e n. 8 posti a tempo parziale.

L'attività affidata alla Ditta è comprensiva dell'attività educativa, attività di assistenza e cura dei minori frequentanti, servizio di pulizie dei locali, servizio mensa, servizi educativi e laboratoriali ulteriori, come da offerta tecnica.

La gestione amministrativa delle iscrizioni al servizio, formazione graduatoria e assegnazione del posto è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

Per l'affidamento in oggetto è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. A/Pr. n. 76 dd. 01.12.2022 con la Ditta Proges Trento Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. per il periodo 01.09.2022 – 31.07.2026, con possibilità, alla scadenza del contratto, di rinnovo per altri 2 (due) anni, fino ad un massimo di 6 (sei) anni educativi.

Concreto andamento dal punto di vista economico del servizio

L'affidamento oggetto della presente relazione è stato aggiudicato per un importo totale, per 4 (quattro) anni educativi, dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2026, di € 965.403,67.-, comprensivo di oneri per la sicurezza, più l'IVA di legge (importo complessivo ivato Euro 1.013.673,85.-.)

-

Il totale dei costi riferiti ai nidi comunali in gestione esternalizzata nell'ultimo triennio è stato di:

- anno 2020: € 219.276,09.-;
- anno 2021: € 248.944,31.-;
- anno 2022: € 268.398,36.-.

Le tariffe applicate al servizio tengono conto:

- del valore dell'indicatore ISEE riferito al nucleo familiare;
- della fascia oraria di frequenza del servizio.

Efficienza e Qualità del servizio

Il servizio di nido d'infanzia viene svolto tenendo prioritariamente conto delle esigenze di sviluppo armonico del bambino in quanto ogni bambino è un essere unico ed esige quindi attenzioni e risposte diversificate da parte degli educatori in un'età particolarmente importante in cui ha inizio il processo di costruzione dell'identità personale del minore. Il servizio di nido d'infanzia è un prezioso supporto per le famiglie in quanto permette di coniugare le esigenze lavorative con quelle familiari.

L'accoglimento dei bambini al servizio di nido d'infanzia avviene senza discriminazione alcuna ammettendo al servizio minori di varie etnie e bambini in situazioni di svantaggio psicofisico e sociale. In particolare, per fornire un supporto attivo ai minori che presentano una certificazione ai sensi della L. n. 104/92 o, data la tenera età, sono in corso di certificazione, può essere previsto un educatore aggiuntivo dedicato ai minori con necessità specifiche.

Rispetto degli obblighi indicati nel Contratto di servizio

Il CSA prevede specificatamente gli adempimenti e gli oneri posti a carico della Ditta aggiudicataria, suddivisi per adempimenti immediatamente successivi all'aggiudicazione del servizio e adempimenti nel corso del servizio. Sono previste inoltre penali qualora il servizio sia svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d'arte e comunque non conforme a quanto previsto dal CSA.

Risultati in capo all'Ente affidante

Benefici conseguiti dell'ente: avere offerto un importante servizio ad un'ampia fascia di cittadini consentendo ai minori di sviluppare la capacità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione e offrendo un concreto aiuto ai genitori, soprattutto se lavoratori.

Oneri a carico dell'Ente: rimangono a carico dell'Amministrazione i costi relativi alla gestione dei locali di nido (interventi di manutenzione ordinaria del fabbricato e degli elettrodomestici presenti, manutenzione impianti, manutenzione giochi e aree esterne), mentre i costi di manutenzione straordinaria dell'edificio sono in capo all'ente proprietario Comune di Scurelle.

c) Servizio di gestione dei centri natatori di Borgo Valsugana, di Castel Ivano e di Roncegno Terme

1. Contesto di riferimento

In data 27 luglio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione rep. 530 A.Pr. tra la Comunità Valsugana e Tesino e i Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Ospedaletto, Novaledo, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno per la gestione associata degli impianti natatori di valle, che demanda alla Comunità la gestione dei seguenti impianti natatori:

- Piscina coperta di Borgo Valsugana;
- Piscina scoperta di Borgo Valsugana;
- Piscina scoperta di Castel Ivano, fraz. Strigno;
- Piscina scoperta di Roncegno Terme.

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 del citato decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La citata convenzione rep. 530 A.Pr. prevede che la Comunità provveda alla gestione degli impianti natatori, individuati all'art. 2, con le modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante strumenti di partenariato pubblico privato in grado di massimizzare la qualità e quantità dei servizi erogati all'utenza e minimizzare il costo a carico dei Comuni partecipanti alla gestione associata.

I Comuni del territorio si accollano le spese in conto capitale per la straordinaria manutenzione nonché le spese correnti necessarie alla gestione dell'impianto, secondo i criteri fissati dalla convenzione stessa.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Il servizio di gestione dei centri natatori di Borgo Valsugana, di Castel Ivano e di Roncegno Terme e dei servizi di programmazione e gestione delle attività didattico-sportive e ludiche è stato affidato nella modalità di concessione di servizi in finanza di progetto.

Il servizio affidato alla società Rari Nantes Valsugana SSD Arl ed è costituito dalle seguenti attività:

- gestione e conduzione tecnica del Centro natatorio di Borgo Valsugana per la fruizione pubblica della vasca per il nuoto agonistico (25x21m.) con annessa tribuna, della vasca didattica (12x8 m.), della vasca per acquafitness (12x8 m.) e della vasca estiva (12x16);
- gestione e conduzione tecnica del Centro natatorio di Castel Ivano per la fruizione pubblica della vasca lido estivo;
- gestione e conduzione tecnica del Centro natatorio di Roncegno Terme per la fruizione pubblica della vasca lido estivo;
- gestione e conduzione tecnica dei locali commerciali, delle palestre e delle aree annesse alle piscine, nonché programmazione e gestione in esclusiva delle attività didattico-sportive e ludiche;
- fornitura e apprestamento degli impianti, delle attrezzature e degli arredi;
- programmazione e realizzazione della manutenzione straordinaria con gli interventi di rifacimento, revisioni e sostituzioni.

La convenzione di concessione dei servizi alla società Rari Nantes Valsugana SSD ARL. coop. è stato sottoscritto in data 21 dicembre 2017 al numero di Repertorio n.44/2017 A.P. per una durata di 21 anni.

Il corrispettivo a favore del concessionario del servizio è costituito da:

- canone annuo pari ad Euro 196.900,00 oltre ad IVA, soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati della Città di Trento;
- diritto di gestire funzionalmente e di acquisire ogni altra utilità dalla gestione dei Servizi, compresa quella da sfruttamento pubblicitario, con l'acquisizione del prezzo praticato all'utenza pubblica e con l'acquisizione dei proventi e delle utilità economiche derivanti dallo sfruttamento delle attività e dei servizi didattico-sportivi e ludici.

Il gestore del servizio è tenuto al rispetto delle condizioni previste nel contratto di concessione del servizio e relativi allegati nonché delle indicazioni puntuali impartite dal personale del Settore Urbanistica e Lavori pubblici della Comunità Valsugana e Tesino che si occupa della supervisione e direzione dell'esecuzione del servizio stesso.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Il Settore Urbanistica e Lavori pubblici della Comunità Valsugana e Tesino svolge la funzione di controllo

e monitoraggio del servizio sia con riferimento a quanto previsto nelle clausole contrattuali con la ditta Ecoopera s.c. che secondo le normative di settore vigenti.

In particolare la Comunità ha adottato uno “schema guida di report inerente l’attività di monitoraggio dell’attività di gestione e conduzione dei Centri Natatori di Borgo Valsugana, Castel Ivano e Roncegno Terme”, redatto in collaborazione con Cassa del Trentino S.p.A., da utilizzare come strumento di verifica annuale dell’andamento del servizio.

2. Identificazione soggetto affidatario

Il concessionario dei servizi di gestione dei Centri natatori di Borgo Valsugana, di Castel Ivano e di Roncegno Terme e dei servizi di programmazione e gestione delle attività didattico-sportive e ludiche è la società Rari Nantes Valsugana SSD ARL con sede a 38051 Borgo Valsugana (TN), Corso Ausugum n. 22, codice fiscale e partita IVA 01976640225.

Oggetto sociale della ditta e relativo al servizio in oggetto è: Gestione di piscine (ATECO 93.11.2)

- Organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica per il miglioramento fisico e morale della collettività cittadina ed in particolare dei giovani;
- La formazione, la preparazione e la gestione di squadre sportive agonistiche in genere, nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei e di ogni altra attività sportiva. Tale oggetto sarà perseguito attraverso la diffusione e la pratica civile a livello agonistico e non dello sport in genere, ed in particolare del nuoto e sport acquatici in genere, dell’atletica, del volley, del baseball, del triathlon, del basket, della pallamano, della ginnastica nelle sue varie discipline, fitness in genere, in ogni loro aspetto organizzativo, con le finalità e l’osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I., della Federazione Italiana Nuoto e delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali e/o degli enti di promozione sportiva di appartenenza.
- Organizzare attività per l’insegnamento, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse e la formazione dei relativi tecnici;
- Assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, curandone anche tutti gli aspetti collaterali, quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti, attività culturali, ludiche ed artistiche, nonché attività commerciali;
- Acquistare, costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto, impianti sportivi;
- Promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- Sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell’ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva.

3. Andamento economico

Il triennio interessato dalla presente ricognizione 2020-2022, caratterizzato soprattutto per i primi due anni dalla diffusione della pandemia da Covid 19, rileva un forte impatto negativo sull’utilizzo degli impianti natatori, determinato in parte dalla chiusura degli stessi per specifiche previsioni normative dovuto allo stato emergenziale, e successivamente per un effetto sociale della pandemia stessa che si va pian piano riducendo ma non è ancora completamente annullato.

Incassi diretti del servizio

Incassi dichiarati dal concessionario a seguito di tariffe di ingresso, incassi da bar, shop, quote associative

Anno di riferimento	Incassi
2020	€ 242.805,00
2021	€ 236.490,00
2022	€ 435.827,00

Canone riconosciuto dalla Comunità

Il canone annuo, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati della Città di Trento, è risultato il seguente:

Anno di riferimento	Ricavi
2020	€ 199.456,94
2021	€ 200.055,31
2022	€ 207.457,36

Investimenti

Anno di riferimento	Investimenti
2020	€ 7.962,00
2021	€ 27.172,00
2022	€ 4.624,00

Personale addetto al servizio

Il personale della Comunità Valsugana e Tesino impiegato parzialmente per il coordinamento e la direzione dell'esecuzione del servizio è il seguente:

- * Anno 2020: n. 2 tecnico livello D base.
- * Anno 2021: n. 2 tecnico livello D base.
- * Anno 2022: n. 2 tecnico livello D base.

Tariffazione

La tariffazione per l'accesso al servizio è fissata dal gestore secondo le casistiche fissate in sede di affidamento. Tali tariffe possono essere aggiornate secondo i criteri stabiliti dalla convenzione e dai suoi allegati, eventualmente anche in considerazione delle variazioni ISTAT.

Per l'anno 2022 le tariffe in vigore erano le seguenti

CENTRO NATATORIO BORGO V.	
<u>ingressi singoli</u>	
ingresso interi non residenti	7,90
ingresso interi residenti	7,20
bambini fino a 3 anni n.c. e disabili	3,60
Ingresso ridotto giovani dai 3 ai 14 anni anziani over 60	4,60
Ingresso ridotto giovani dai 15 ai 18 anni non compiuti	6,20
<u>Abbonamenti (durata 180 gg)</u>	
Individ. 10 ingressi interi non residenti	68,00
Individ. 10 ingressi interi residenti	63,00
Individ. 10 ingressi ridotti (dai 3 ai 14 e over 60)	42,00
Individ. 10 ingressi super ridotti (fino a 3 anni n.c. e disabili)	31,00
Individ. 30 ingressi interi non residenti	174,00
Individ. 30 ingressi interi residenti	158,00
Individ. 30 ingressi ridotti (dai 3 ai 14 e over 60)	142,00
<u>Famigliari</u>	
Famigliare 30 ingressi	142,00
Ingresso Family (n. 2 adulti e n. 1 bambino)	18,00
CENTRI NATATORI ESTIVI DI CASTEL IVANO E RONCEGNO	
ingresso intero residenti/non residenti	5,60

4. Qualità del servizio

Rari Nantes Valsugana ha adottato una carta dei servizi che riassume le tipologie dei servizi forniti e la

modalità di erogazione degli stessi.

La società ha adottato fra l'altro un sistema di controllo della qualità finalizzato alla certificazione UNI EN ISO 9001:2008 che prevede strumenti di autocontrollo e una valutazione della customer satisfaction.

La Comunità di Valle a sua volta svolge delle verifiche periodiche a campione per la verifica della corretta esecuzione del servizio e della qualità dello stesso, e raccoglie eventuali segnalazioni e feedback da parte degli utenti degli impianti.

5. Obblighi contrattuali

Per quanto riguarda gli obblighi contrattuali con il gestore del servizio, essi riguardano in particolare la gestione degli impianti natatori garantendo la piena fruibilità al pubblico degli stessi, e la realizzazione del piano degli investimenti proposto in fase di concessione del servizio.

Si rileva che fin dall'avvio del servizio ed in particolare per il triennio 2020- 2022 non si sono mai registrati inadempimenti ingiustificati per quanto riguarda la fruibilità del servizio da parte del pubblico; si dà atto che negli anni 2020 e 2021 gli impianti natatori hanno registrati dei brevi periodi di chiusura imposti dalle disposizioni nazionali legate alla gestione dell'emergenza sanitaria generata dalla pandemia da Covid-19. Per quanto riguarda l'attuazione del piano degli investimenti proposto dal concessionario si segnala che la stessa è stata correttamente avviata e che tale piano dovrà essere successivamente rivalutato anche al fine di tenere conto dell'effetto negativo esercitato sull'utilizzo degli impianti natatori e quindi sull'equilibrio del PEF come definito in sede di concessione dall'insorgere della pandemia da Covid-19.

6. Considerazioni finali

La Comunità Valsugana e Tesino e i 18 Comuni dell'ambito reputano complessivamente buona la qualità del servizio gestione dei centri natatori di Borgo Valsugana, di Castel Ivano e di Roncegno Terme e dei servizi di programmazione e gestione delle attività didattico-sportive e ludiche.

La gestione del servizio persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

Nell'avanzare della concessione si proseguirà nel monitoraggio della qualità del servizio e del rispetto dell'equilibrio previsto dal PEF elaborato in sede di gara, e si valuterà la possibilità di rivedere il piano degli investimenti inizialmente proposto dal concessionario, in base a nuove esigenze dell'utenza e/o soluzioni innovative proposte dal gestore.

d) Servizio di gestione integrata del ciclo rifiuti

1. Contesto di riferimento

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Si fa presente che per quanto riguarda gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, sulla base di quanto previsto nell'articolo 41 della L.R. 2/2018, la disciplina dei servizi pubblici locali trova la sua regolamentazione nella legge provinciale e precisamente la L.P. 6/2004 e nella L.P. 3/2006.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La Provincia Autonoma di Trento ha disposto, con la Legge Provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e precisamente all'art. 13 comma 6, che *"I servizi contemplati da quest'articolo, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi: a) ciclo dell'acqua; b) ciclo dei rifiuti; c) omissis (abrogata); d) trasporto pubblico locale; e) distribuzione dell'energia."*

L'Ente pubblico sovracomunale Comunità Valsugana e Tesino istituito con la suddetta L.P. 3/2006, corrispondente in termini territoriali alla superficie di n. 18 Comuni della Provincia Autonoma di Trento, gestisce per conto degli stessi Comuni tutte le singole fasi il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani., in virtù di apposita Convenzione sottoscritta in data 29/03/2018.

I Comuni appartenenti all'ambito territoriale della Comunità Valsugana e Tesino e inclusi nel servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti sono i seguenti: Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Ospedaletto, Novaledo, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno.

Per ciascun Comune, la Comunità attraverso il Settore Ambiente e Edilizia abitativa, effettua tutte le attività che compongono il servizio integrato di gestione riassunte come segue:

- determinazione della tariffa che è unica per tutti i 18 Comuni convenzionati;
- gestione del servizio di rapporto con l'utenza (sportello ed emissione fatture) ed è titolare per l'incasso della TARI nonché esercita attività di ingiunzione e riscossione insoluti;
- tramite appalto, l'individuazione di un soggetto che esercita le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (compresa anche la gestione dei centri raccolta), di spazzamento e lavaggio delle strade.

La predisposizione del Piano Economico Finanziario e del piano tariffale vengono svolte dal personale del Settore Ambiente dell'Ente mentre le altre attività che compongono il perimetro gestionale del servizio sono appaltate mediante gara a evidenza pubblica alla ditta Ecoopera soc. coop.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani affidato alla ditta Ecoopera soc. coop. è costituito dalle seguenti attività:

- Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
 - raccolta rifiuto secco non riciclabile
 - raccolta rifiuto organico
 - raccolta porta a porta della frazione secca riciclabile costituita da carta
 - raccolta porta a porta della frazione secca riciclabile costituita PLT (imballaggi leggeri)
 - raccolta imballaggi in cartone presso i grossi produttori
 - raccolta frazione secca riciclabile costituita da vetro in "campane"
 - lavaggio e sanificazione dei cassonetti
- Gestione dei Centri di Raccolta Zonale, dei Centri di Raccolta
- Spazzamento strade

- Rilevazione degli svuotamenti
 - Contenitori personalizzati
 - Calotte volumetriche
 - Gestione parco contenitori e attività amministrative

Il contratto di appalto con la ditta Ecoopera soc. coop. è stato sottoscritto in data 31 gennaio 2017 al numero di Repertorio n.37/2017 e aveva scadenza al 31/12/2021.

Importo complessivo per i primi 5 anni di affidamento del servizio era pari a Euro 9.535.401,53.

In data 30 luglio 2019, n.57/2019 di Rep., veniva sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto di appalto già in essere la cui scadenza è fissata al 31/12/2023.

Importo complessivo per i successivi 2 anni di affidamento del servizio è pari a Euro 4.324.000,00

L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti viene svolta direttamente dal personale della Comunità Valsugana e Tesino.

I criteri tariffari applicati discendono dagli obblighi e dalle prescrizioni dell'Autorità Regolatrice Energia, Reti e Ambiente (ARERA) cui compete la disciplina tariffaria del servizio. Al personale della Comunità compete la predisposizione del Piano Economico Finanziario e l'individuazione delle tariffe TA.RI. annue da applicare a ciascuna utenza dell'ambito. La tariffazione applicata è la TARI corrispettiva puntuale.

Il gestore del servizio è tenuto al rispetto delle condizioni previste nel contratto di appalto nonché delle indicazioni puntuali impartite dal personale del Settore Ambiente della Comunità Valsugana e Tesino che si occupa della supervisione e coordinamento del servizio stesso.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Il Settore Ambiente della Comunità Valsugana e Tesino svolge la funzione di controllo e monitoraggio del servizio sia con riferimento a quanto previsto nelle clausole contrattuali con la ditta Ecoopera s.c. che secondo le indicazioni date dall'Autorità di Regolazione ARERA.

Il CSA prevede infatti l'applicazione di punteggi penali da applicare alla ditta appaltatrice del servizio nel caso vengano riscontrati inadempimenti a seguito di controlli puntuali da parte del personale del Servizio o a fronte di palesi violazioni nello svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

2. Identificazione soggetto affidatario

Il Soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è la ditta Ecoopera soc. coop. con sede in loc. Sponda Trentina, 18 a Trento, C.F./P.IVA. 00621240225.

Oggetto sociale della ditta e relativo al servizio in oggetto è: 1) la gestione dei rifiuti:

- servizi di nettezza urbana: raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento manuale e/o meccanico, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade e cassonetti in regime di appalto pubblico;
- pulizie, spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private e servizi di video ispezioni;
- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi avviati al recupero e/o smaltimento;
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
- gestione di impianti fissi e mobili, sia propri che di terzi, nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- intermediazione e commercio di rifiuti;
- stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti;
- noleggio container;
- noleggio e gestione di servizi igienici mobili;
- studi e progettazioni di attività bonifiche siti e beni contaminati e della gestione dei rifiuti;
- bonifiche siti e beni contaminati;
- bonifiche siti e beni contenenti amianto.

3. Andamento economico

Costo pro capite

L'espletamento del servizio nell'ultimo triennio ha generato con costo complessivo, comprensivo dell'I.V.A., come da consuntivi approvati, pari a Euro 10.529.566,26. Considerando che complessivamente la popolazione media era pari a circa 26.579 abitanti, il costo complessivo pro capite

per cittadino ammonta ad Euro 394 e pertanto un costo per cittadino anno pari ad Euro 131.

Costi di competenza, diretti e indiretti

I costi diretti e indiretti per l'espletamento del servizio ammontano a:

Anno di riferimento	Costi diretti
2020	€ 3.885.605,69
2021	€ 3.583.020,99
2022	€ 3.962.547,61

Ricavi

I ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, derivanti dalla corresponsione dei contributi CONAI e/o dalla vendita di materiali raccolti in maniera differenziata ammontano a:

Anno di riferimento	Ricavi
2020	€ 434.726,80
2021	€ 476.475,65
2022	€ 390.158,37

Investimenti

Anno di riferimento	Investimenti
2020	€ 23.566,740
2021	€ 22.295,69
2022	€ 8.422,88

Personale addetto al servizio

Il personale della Comunità Valsugana e Tesino impiegato nel servizio nell'ultimo triennio è così riassunto:

- * Anno 2020: n. 1 tecnico inquadramento C livello base, n. 6 amministrativi inquadramento C livello base, e n. 1 tecnico livello D base.
- * Anno 2021: n. 1 tecnico inquadramento C livello base, n. 6 amministrativi inquadramento C livello base, e n. 1 tecnico livello D base.
- * Anno 2022: n. 1 tecnico inquadramento C livello base, n. 6 amministrativi inquadramento C livello base, e n. 1 tecnico livello D base.

Tariffazione

Compete alla Comunità determinare, applicare e riscuotere il corrispettivo del servizio R.S.U. attraverso la TA.RI. nel rispetto della Convenzione, del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (TA.RI.) del Regolamento che disciplina il servizio di gestione dei rifiuti e secondo quanto disciplinato dalla deliberazione n. n.363/2021/R/rif di ARERA.

A tal fine la Comunità Valsugana e Tesino predispone ed approva il Piano Economico Finanziario (PEF) redatto secondo le delibere ARERA. Il Piano Economico Finanziario unico, che costituisce il presupposto per l'approvazione della tariffa, è costituito dal totale dei costi di gestione come individuati e formalizzati dal soggetto gestore, per l'intero ambito territoriale servito e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, costituiscono presupposto per l'applicazione della tariffa.

La tariffa ha natura corrispettiva ed è soggetta a IVA in base alla normativa vigente; la tariffa è costituita da una quota fissa e da una quota variabile. La quota fissa è destinata alla copertura dei costi fissi determinati dal PEF ed è quantificata e addebitata secondo i parametri: componenti nucleo familiare per le utenze domestiche e MQ per le utenze non domestiche. La quota variabile è destinata alla copertura dei costi variabili determinati dal PEF e viene quantificata e addebitata tenendo conto dei quantitativi di rifiuto individualmente conferiti al servizio (litri svuotati di rifiuto residuo indifferenziato). Le fatture relative al servizio di gestione dei rifiuti saranno recapitate al domicilio dell'utente con frequenza semestrale.

4. Qualità del servizio

La Comunità Valsugana e Tesino ha adottato con il Decreto del Presidente della Comunità n. 90 del 29.12.2022 la “Carta della qualità del Servizio” che descrive, in seguito a costante aggiornamento, le attività svolte dal Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al fine di migliorare i rapporti tra lo stesso e le varie utenze.

La Comunità, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi dall’art. 3 dell’Allegato A “TQRIF” della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF ha individuato nello schema 1 “livello qualitativo minimo” il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti.

APPENDICE I – Allegato A Deliberazione n.15/2022/R/rif

Obblighi di servizio previsti Schema I

Adozione e pubblicazione di un’unica Carta della qualità del servizio per gestione di cui all’Articolo 5	SI
Modalità di attivazione del servizio di cui all’Articolo 6 e all’Articolo 7	SI
Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all’Articolo 10 e all’Articolo 11	SI
Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all’Articolo 13, all’Articolo 17 e all’Articolo 18	SI
Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e <i>online</i> di cui all’Articolo 19 e all’Articolo 22	n.a. ¹
Obblighi di servizio telefonico di cui all’Articolo 20 e all’Articolo 22	SI
Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell’Articolo 28.3)	SI
Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l’ottenimento di tali servizi di cui all’Articolo 29 e all’Articolo 30	SI
Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui all’Articolo 32	SI
Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità di cui all’Articolo 35.1	SI
Predisposizione di un <i>Programma delle attività di raccolta e trasporto</i> di cui all’Articolo 35.2	SI
Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori, ovvero anche laddove l’implementazione di tali sistemi non assicuri ancora un’adeguata copertura del territorio servito, predisposizione di un <i>Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità</i> di cui agli Articoli 35.3 e 35.4	n.a.
Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto di cui all’Articolo 36	n.a.
Predisposizione di un <i>Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade</i> di cui all’Articolo 42.1	SI
Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all’Articolo 43	n.a.
Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’Articolo 48	SI

Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani Schema I

Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione di cui all’Articolo 8, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a. ²
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all’Articolo 9, consegnate all’utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all’Articolo 9, consegnate all’utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.
Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio di cui all’Articolo 12, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.

¹ Per n.a. si intende “non applicato” allo schema di riferimento

² N.A. si intende “non applicato” allo schema di riferimento

Percentuale minima di risposte a reclami scritti, di cui all'Articolo 14, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all'Articolo 15, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi	n.a.
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di risposte ricevute dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all'utente, di cui all'Articolo 52, entro cinque (5) giorni lavorativi	n.a.
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 16, inviate entro sessanta (60) giorni lavorativi	n.a.
Tempo medio di attesa, di cui Articolo 21, tra l'inizio della risposta e l'inizio della conversazione con l'operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico)	n.a.
Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti di cui all'Articolo 28.3, effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi	n.a.
Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all'Articolo 31, entro quindici (15) giorni lavorativi	n.a.
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.
Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 39	n.a.
Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti, di cui all'Articolo 40	n.a.
Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 41, non superiori a ventiquattro (24) ore	n.a.
Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 46	n.a.
Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore	n.a.
Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all'Articolo 49, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore	n.a.

5. Obblighi contrattuali

Per quanto riguarda gli obblighi contrattuali con il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, si evidenzia quanto segue:

	Volumi-quantitativi di attività (universalità)	Territorio servito (universalità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambientale)	Obblighi di servizio pubblico (altro)	Piano degli investimenti
Contratto di servizio	Espletato quanto proposto in sede di gara	Totalità	Effettuati	Effettuati	n.a. (in gara non erano previsti investimenti)

Risultati raggiunti	100%	100%	100%	100%	n.a.
----------------------------	------	------	------	------	------

6. Considerazioni finali

La Comunità Valsugana e Tesino e i 18 Comuni dell'ambito reputano complessivamente buona la qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani così come si evince anche dalla carta dei servizi.

La gestione del servizio persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza dell'attuale contratto di gestione, per il futuro sarà opportuno valutare la possibilità di individuare modalità di affidamento del servizio che comprendano anche una quota di investimento a carico del gestore esterno, in modo da garantire una ottimizzazione del servizio stesso e al contempo l'assunzione di una quota di rischio da parte del soggetto terzo affidatario.

Nelle nuove procedure di aggiudicazione si dovrà tenere conto dell'obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi vigenti oltre che degli adempimenti richiesti dall'ARERA.